

## **TI\_GERICHTE 52.2003.91 vom 2. Juli 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.91)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.91 du 2 juillet 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.91 del 2 luglio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

lett. b OIF). Stando così le cose, non si può ragionevolmente sostenere che, dal profilo delle ripercussioni ambientali ingenerate, la vendita al dettaglio di carburante, esercitata per mezzo di un impianto di medie dimensioni (6 pompe), si distingue a tal punto dalle altre attività commerciali ammissibili nella zona da dover essere considerata molesta. Considerati i limiti d'orario, imposti dal Consiglio di Stato ed accettati dalla resistente, l'impatto ambientale derivante dall'attività della stazione di rifornimento non si differenzia sostanzialmente da quello prodotto da tante altre attività commerciali incentrate sulla vendita al dettaglio. Dal profilo della molestia, inconciliabili con la funzione residenziale, ove questa è abbinata a quella commerciale, sono semmai le stazioni di servizio di grosse dimensioni, che ingenerano volumi di traffico paragonabili a quelli prodotti da stabilimenti commerciali dotati di grandi superfici di vendita (art. 69 cpv. 1 LALPT), ovvero da insediamenti notoriamente considerati molesti a causa delle loro ripercussioni ambientali. A torto, rimprovera il ricorrente al Consiglio di Stato di aver violato l'autonomia comunale, attribuendo al concetto di molestia, di cui all'art. 20 NAPR, un significato eccessivamente riduttivo. Nell'individuazione del contenuto normativo dei concetti indeterminati del diritto comunale autonomo, il municipio fruisce invero di una certa libertà d'interpretazione, che l'autorità di ricorso è tenuta a rispettare. Non viola tuttavia l'autonomia comunale attribuire al concetto di molestia, contenuto nella norma succitata, il significato sopra illustrato, unanimemente riconosciutogli dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Né giova al ricorrente obiettare che simili impianti dispongono di dispositivi per l'erogazione automatica del carburante. La limitazione dell'attività agli orari diurni e feriali, fissati dal Consiglio di Stato ed accettati dalla resistente, esclude evidentemente che l'impianto possa funzionare automaticamente di notte e nei giorni festivi. Nella misura in cui è volto a contestare la conformità di zona dell'impianto, il ricorso va quindi respinto. 3. Accesso 3.1. A norma degli art. 19 cpv. 1 e 22 cpv. 2 lett. LPT, l'autorizzazione a costruire presuppone che il fondo sia dotato di un accesso sufficiente. La nozione di accesso sufficiente, riconducibile soprattutto ad esigenze di polizia del traffico, è di carattere indeterminato (DTF 117 Ib 314; A. Scolari, op. cit. ad art. 77 LALPT, n. 569). L'adeguatezza dell'accesso deve pertanto essere valutata caso per caso, tenendo conto degli scopi della norma, della destinazione della costruzione alla quale serve e della situazione viaria. 3.2. In concreto, l'accesso alla stazione di benzina è previsto da via \_\_\_\_\_, una strada rettilinea a fondo cieco, larga m 5.20, che si innesta perpendicolarmente su via \_\_\_\_\_ e che il piano viario vigente definisce pedonale parzialmente aperta al traffico dei confinanti. I veicoli diretti alla

stazione la percorrerebbero su un tratto di una ventina di metri al massimo, prima di immettersi sul piazzale dove sorgono le colonne. Quelli in uscita possono invece immettersi direttamente su via \_\_\_\_\_ o ripercorrere la strada usata per accedere all'impianto. Valutata la situazione delle strade circostanti per rapporto al traffico indotto dall'impianto, l'accesso non può essere considerato inadeguato. Pur tenendo conto della libertà di giudizio che deve essere riconosciuta all'autorità ai fini dell'individuazione del contenuto normativo da attribuire al concetto indeterminato in discussione, si deve negare che il controverso accesso non sia in grado di sopportare il traffico indotto dall'impianto. Il carattere pedonale della via \_\_\_\_\_ non permette di giungere a diversa conclusione, poiché il PR riserva comunque l'apertura al traffico dei confinanti. A tal punto, che nessun segnale limita la libertà di circolazione. Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata, seppur stringata, non presta il fianco a critiche. 4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dell'insorgente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 19, 22 LPT, 21 LE; 20 NAPR di \_\_\_\_\_, 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dell'insorgente, che rifonderà fr. 1'500.- alla \_\_\_\_\_ a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II  
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.